



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12857 del 2023, proposto da

Tullio Roberto Tiraboschi, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Pelosi, Lavinia Mensi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Raffaele De Nicola, non costituito in giudizio;

- Avviso pervenuto via mail il 12 maggio 2023 dall'USR Lombardia, uff. VII nella persona di Dalila Dell'Italia che comunicava l'avvio del procedimento di esclusione per mancanza di titolo di accesso del candidato

- Del decreto pubblicato dall'USR Lombardia prot. N. 847 del 15.6.23 che riporta elenco esclusi dalla procedura concorsuale bandita con D.D. 21 aprile 2020 n. 499

per le c.d.c. A046 ed in particolare nella parte in cui esclude il ricorrente con la seguente motivazione:

“l'esame di statistica economica è stato sostenuto dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso”

- Decreto pubblicato dall'USR Lombardia prot. N. 884 del 16.6.23 che approva le graduatorie di merito del concorso indetto con DD 21 aprile 2020 n. 499 come mod. dal DD 5 gennaio 2022 n. 23 per la c.d.c. A046 – scienze giuridico ed economiche, con allegata la graduatoria per la regione Lombardia

- Avviso emesso dall'USR Lombardia il 18/07/2023 n. prot. 19183 di apertura delle operazioni di reclutamento per l'a.s. 2023-24, per la classe di concorso A046

- Nonché quale atto presupposto: del Decreto del Ministero dell'Istruzione Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado. (Decreto n. 499). (GU n.34 del 28-4-2020) come mod. dal DD 5 gennaio 2022 n. 23, in particolare laddove disciplina i requisiti di accesso alla procedura;

- di tutti gli altri presupposti, collegati, connessi o consequenziali, anche di estremi ignoti, laddove lesivi degli interessi della ricorrente;

Nonché per l'accertamento

Del diritto del ricorrente ad essere inserito tra i vincitori nella graduatoria per la classe di concorso A046 – scienze giuridico ed economiche per la regione Lombardia

e per la condanna

ad inserire il ricorrente nella suddetta graduatoria del concorso ordinario per la regione Lombardia

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

ritenuta la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dei contraddittori necessari sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

ritenuto che l'esclusione del ricorrente in relazione allo svolgimento dell'esame di statistica in data successiva al termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, non appaia illogica o irragionevole tenuto conto dell'esigenza funzionale al buon andamento delle procedure concorsuali di cristallizzare il conseguimento dei titoli al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) respinge l'istanza cautelare.

Dispone procedersi all'integrazione del contraddittorio nei termini indicati nell'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar Lazio.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Emiliano Raganella, Presidente FF

Raffaele Tuccillo, Consigliere, Estensore

Ciro Daniele Piro, Referendario

L'ESTENSORE
Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE
Emiliano Raganella

IL SEGRETARIO